

N. R.G. 2018



Avv. NICOLA STIAFFINI
Via dell'Indipendenza, 20 - 57126 LIVORNO
Tel. 0586 898366 - Fax 0586 213783
nstiaffini@yahoo.it

TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

03 Terza sezione CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2018

tra

SRL

PARTE ATTRICE

e

BANCA I

PARTE CONVENUTA

Oggi 27 settembre 2018, innanzi al Giudice dott. Sabrina Luperini, sono comparsi:

Per _____, SRL, per _____ l'avv. STIAFFINI NICOLA

Per I _____ SPA l'avv. I

L'avv. Stiaffini chiede la sospensione della provvisoria esecutorietà del D.I. opposto per i motivi di cui all'atto di opposizione, rilevando che la Banca ha omesso di depositare in giudizio gli estratti conto integrali contestando le presunte produzioni citate alle pagg. 14 e 18 della comparsa ed esibisce tre provvedimenti della C. Cassazione a conferma dell'eccezione di mancanza della prova del credito ingiunto. Rileva inoltre che nessuna difesa è svolta in ordine all'eccezione di nullità delle clausole contrattuali (uso piazza ed anatocismo trimestrale) confermano ulteriormente l'incertezza del credito; rileva inoltre che nessuna difesa è stata svolta in ordine all'eccezione di nullità della fideiussione omnibus come da Cass. 29810/2017 che la C.App di Fi, con ordinanza del luglio 2017, ha riconosciuto quale giusto motivo di sospensiva.

L'avv. Nidiaci si oppone per i motivi di cui in comparsa di costituzione e risposta, rilevando che la documentazione può essere prodotta sino alla scadenza dei termini di cui all'art. 183 c.p.c.

Entrambi i difensori chiedono la concessione dei termini ex art. 183 c.p.c..

Il Giudice

pronuncia la seguente

ORDINANZA

rilevato che, la sospensione dell'esecuzione provvisoria possa concedersi solo quando ricorrano gravi motivi, che possono attenuare all'esistenza, sia del periculum, a cui sarebbe esposto l'ingiunto,



senza garanzia di risarcimento, in caso di accoglimento dell'opposizione, sia dei requisiti, in difetto dei quali è possibile concedere l'esecuzione provvisoria ex art. 648 c.p.c. (prova scritta e pronta soluzione;

ritenuto che nella fattispecie:

-la parte opponente ha contestato la bontà del credito ingiunto;

-a fronte di detta contestazione, secondo il maggioritario orientamento giurisprudenziale, la banca opposta aveva l'onere di provare i fatti costitutivi posti a base della pretesa monitoria, il che si traduce nella necessità di produrre, al documento contrattuale, tutti gli estratti conto relativi all'intera durata del rapporto;

-rilevato che la banca non ha prodotto gli estratti conto integrali, sicchè il credito monitoriamente azionato non può ritenersi provato;

-ritenuto pertanto che l'incertezza del credito, rende allo stato opportuno disporre la sospensione della provvisoria

rilevato che la presente causa debba essere preceduta da un esperimento di mediazione obbligatoria;

ritenuto che tale procedimento debba essere attivato dalla parte attrice opponente come da Cassazione con la sentenza n. 24629/2015, in quanto;

visti gli artt. 649 c.p.c. e 5 D.L.vo 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

P.Q.M.

Sospende la provvisoria esecutorietà del D.I. opposto;

dispone che la parte opponente, esperisca il procedimento di mediazione presso un organismo accreditato ai sensi dell'art. 4, comma 1, (D.L.vo citato) con deposito della domanda di mediazione entro il termine di 15 giorni;

fa presente che, ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.L.vo citato, il mancato esperimento dell'effettivo tentativo di mediazione presenti le parti sostanziali, assistite dagli avvocati, è sanzionato a pena di improcedibilità della domanda;

invita gli avvocati delle parti a informare i loro assistiti di quanto disposto, nei termini di cui all'art. 4, comma 3, (D.L.vo citato);

invita le parti a comunicare, tramite i loro avvocati, l'esito della mediazione, con nota da depositare in cancelleria almeno dieci giorni prima della prossima udienza.

La nota dovrà contenere informazioni:

AVV. NICOLA STIAFFINI
Via dell'Indipendenza, 20 - 57126 LIVORNO
Tel. 0586 898366 - Fax 0586 213783
nstiaffini@yahoo.it



- in relazione a quanto stabilito dall'art. 8, comma 4 *bis* (D.L.vo citato), in merito all'eventuale mancata (fattiva) partecipazione delle parti (sostanziali) senza giustificato motivo;
- in relazione a quanto stabilito dall'art. 5, comma 2 (D.L.vo citato) in merito alle eventuali ragioni di natura pregiudiziale o preliminare che hanno impedito l'avvio del procedimento di mediazione;
- in relazione a quanto stabilito dall'art. 13 (D.L.vo citato), anche ai fini del regolamento delle spese processuali, in merito al rifiuto delle parti – con specifica menzione della parte (delle parti) che ha (hanno) opposto il rifiuto - dell'eventuale proposta di conciliazione formulata dal mediatore, con indicazione del suo contenuto;

fissa, al fine di acquisire le informazioni relative all'esito del disposto tentativo di mediazione e di verificare l'avveramento o meno della condizione di procedibilità l'udienza del **5 febbraio 2019** ore 9.30 .

Il Giudice
dott. _____

ii

